

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO SALARIALI FISSI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI (AD INTEGRAZIONE DEL PATTO NAZIONALE 5 LUGLIO 1967)

Art. 1 OGGETTO DEL PATTO

Il presente contratto collettivo provinciale fissa le norme che regolano i rapporti fra datori di lavoro agricoli e salariati fissi della Provincia di Cagliari.

Art. 2 DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto in vincolo con contratto individuale, la cui prestazione si riferisce a un'attività lavorativa svolta presso la stessa azienda agricola, fruendo dell'abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, in fertilità di regola ad anno, viene corrisposta normalmente a mensilità.

a) SPECIALIZZATI

Sono specializzati meccanici, meccanici trattoristi, conducenti di macchine agricole e autoveicoli, meccanici motoristi, vianisti, ortofruttilivoltatori, guardie giurate di aziende agricole ed enti proprietari o che gestiscono più di 2 mila ettari.

b) MANSONI

Il salariato fisso deve essere addetto alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, in base alla precedente qualifica.

c) OPERAI COMUNI

Sono operai comuni: gli addetti ai lavori ordinari manuali per i quali non occorre particolare preparazione come ad esempio salarato generico, aiuto a raccaro, aiuto meccanico ecc.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del salariato fisso è sempre fatta attraverso un periodo di prova, la cui durata massima è stabilita in 30 giorni. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti alla rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso né diritto ad indennità.

Art. 9 AMMISSIONE AL LAVORO E DELLA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 10 ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le ore 7,30 giornaliere, di cui 45 settimanali. Nel rispetto delle 45 ore settimanali è data facoltà alle aziende di distribuire l'orario giornaliero in modo differente nel corso di un periodo che non ecceda le ore 8,30 giornaliere.

a) BESTIAME ESCLUSIVAMENTE BRADO

- 1) Bovini fino a 60 (sessanta) capi;
2) Orini e Stuni fino a 100 (cento) capi;
3) Capri fino a 130 (centotrenta) capi.

b) BESTIAME STABILATO

Per il bestiame stabilato nella misura del 10 per cento, è dovuta una maggiorazione della retribuzione pari al 20 per cento.

Art. 11 LAVORI IN ACQUA, DISAGIATI E PESANTI

Per i lavori eseguiti normalmente in condizioni di profondità superiore ai 10 cm, è dovuta una maggiorazione della retribuzione pari al 20 per cento.

Art. 12 LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO, NOTTURNO

Si considera: a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro; b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all'art. 14;

Art. 13 RIPOSO SETTIMANALE

I salariati fissi hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 14 MALATTIE E INFORTUNI

Il salariato fisso è informato di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto al pagamento del 100 per cento per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e ricorrendo l'infertilità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione delle indennità.

Art. 14 GIORNI FESTIVI

- Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;
5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il 1.0 maggio - Festa del lavoro;
9) il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno - S.S. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto - B. V. Maria;
12) il 1.0 novembre - Ognissanti;
13) il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre - Giorno della Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre - Giorno di Natale;
16) il 26 dicembre - S. Stefano;
17) Festa del S. Patrono del lavoro.

Art. 15 RETRIBUZIONE

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono: a) la paga base; b) la contingenza o scala mobile.

Art. 16 CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETÀ DELLE CATEGORIE DEI SALARIATI FISSI

La classificazione e retribuzione a parità di prestazione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente: - dai 18 ai 65 anni compiuti per il cento della unità piena; - dai 15 ai 18 anni compiuti per il 90 per cento della unità piena.

Art. 17 TREDICESIMA MENSILITÀ

Al salariato fisso con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agricola spetta una indennità annuale a titolo di 13a mensilità pari all'importo di una mensilità del salario globale, composto dalla paga base, contingenza, generi in natura (v. Norma n. 14).

Art. 18 MALATTIE E INFORTUNI

Il salariato fisso informato di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto al pagamento del 100 per cento per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e ricorrendo l'infertilità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione delle indennità.

Art. 19 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 20 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 21 INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il salariato fisso ha diritto ad un'indennità per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda, salvo il caso di licenziamento in corso di servizio o per fatto o colpa del lavoratore stesso.

Art. 22 TUTELE DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 24 INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il salariato fisso ha diritto ad un'indennità per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda, salvo il caso di licenziamento in corso di servizio o per fatto o colpa del lavoratore stesso.

Art. 25 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata e richiamo alle armi del salariato fisso a questi, oltre complete retribuzione per tutto il periodo di effettiva prestazione, spetterà la conservazione del posto rimanendo stabilito che il lavoratore entro il termine dei giorni 30 dalla data del congedo, dovrà comunicare al suo datore di lavoro se intende o meno riprendere servizio.

Art. 26 TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per conto di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non si verifichi il caso di cui all'art. 27.

Art. 27 NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda e da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinario.

Art. 28 CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non siano riuscite a risolvere il conflitto, il datore di lavoro, il salariato fisso o il loro rappresentante dovranno essere convocati entro 15 giorni.

Art. 29 CONTROVERSIE COLLETTIVE

Il contratto collettivo di lavoro è interpretato ed applicato dalla Commissione Provinciale, costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esprimeranno il tentativo di amichevole componimento.

Art. 30 CONTROVERSIE COLLETTIVE

Il contratto collettivo di lavoro è interpretato ed applicato dalla Commissione Provinciale, costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esprimeranno il tentativo di amichevole componimento.

Art. 31 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore in atto di cui beneficiano i salariati fissi.

Art. 32 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, in conformità di quanto dispone il Patto Nazionale, ha efficacia dal 1.11.1967.

Art. 33 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha valore a decorrere dal 1.0 novembre 67 e resterà in vigore sino ai termini fissati dal Patto Nazionale.

Art. 34 DIRITTI SINDACALI

Le aziende possono operare in considerazione del notevole sviluppo che ha assunto la meccanizzazione nelle campagne, nonché dell'incremento delle colture specializzate e dei moderni sistemi di lavorazione, convenendo di istituire una Sezione dell'Ente Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento professionale dei lavoratori agricoli.

Art. 35 ISTRUZIONE ED ADEDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le norme del Patto Nazionale 5 luglio 1967. Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 36 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 37 INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il salariato fisso ha diritto ad un'indennità per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda, salvo il caso di licenziamento in corso di servizio o per fatto o colpa del lavoratore stesso.

Art. 38 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata e richiamo alle armi del salariato fisso a questi, oltre complete retribuzione per tutto il periodo di effettiva prestazione, spetterà la conservazione del posto rimanendo stabilito che il lavoratore entro il termine dei giorni 30 dalla data del congedo, dovrà comunicare al suo datore di lavoro se intende o meno riprendere servizio.

Art. 39 TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per conto di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non si verifichi il caso di cui all'art. 27.

Art. 40 NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda e da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinario.

Art. 41 CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non siano riuscite a risolvere il conflitto, il datore di lavoro, il salariato fisso o il loro rappresentante dovranno essere convocati entro 15 giorni.

Art. 42 CONTROVERSIE COLLETTIVE

Il contratto collettivo di lavoro è interpretato ed applicato dalla Commissione Provinciale, costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esprimeranno il tentativo di amichevole componimento.

Art. 43 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore in atto di cui beneficiano i salariati fissi.

Art. 44 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, in conformità di quanto dispone il Patto Nazionale, ha efficacia dal 1.11.1967.

Art. 45 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha valore a decorrere dal 1.0 novembre 67 e resterà in vigore sino ai termini fissati dal Patto Nazionale.

Art. 46 DIRITTI SINDACALI

Le aziende possono operare in considerazione del notevole sviluppo che ha assunto la meccanizzazione nelle campagne, nonché dell'incremento delle colture specializzate e dei moderni sistemi di lavorazione, convenendo di istituire una Sezione dell'Ente Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento professionale dei lavoratori agricoli.

Art. 47 ISTRUZIONE ED ADEDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le norme del Patto Nazionale 5 luglio 1967. Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 48 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 49 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 50 INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il salariato fisso ha diritto ad un'indennità per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda, salvo il caso di licenziamento in corso di servizio o per fatto o colpa del lavoratore stesso.

Art. 51 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata e richiamo alle armi del salariato fisso a questi, oltre complete retribuzione per tutto il periodo di effettiva prestazione, spetterà la conservazione del posto rimanendo stabilito che il lavoratore entro il termine dei giorni 30 dalla data del congedo, dovrà comunicare al suo datore di lavoro se intende o meno riprendere servizio.

Art. 52 TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per conto di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non si verifichi il caso di cui all'art. 27.

Art. 53 NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda e da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinario.

Art. 54 CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non siano riuscite a risolvere il conflitto, il datore di lavoro, il salariato fisso o il loro rappresentante dovranno essere convocati entro 15 giorni.

Art. 55 CONTROVERSIE COLLETTIVE

Il contratto collettivo di lavoro è interpretato ed applicato dalla Commissione Provinciale, costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esprimeranno il tentativo di amichevole componimento.

Art. 56 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore in atto di cui beneficiano i salariati fissi.

Art. 57 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, in conformità di quanto dispone il Patto Nazionale, ha efficacia dal 1.11.1967.

Art. 58 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha valore a decorrere dal 1.0 novembre 67 e resterà in vigore sino ai termini fissati dal Patto Nazionale.

Art. 59 DIRITTI SINDACALI

Le aziende possono operare in considerazione del notevole sviluppo che ha assunto la meccanizzazione nelle campagne, nonché dell'incremento delle colture specializzate e dei moderni sistemi di lavorazione, convenendo di istituire una Sezione dell'Ente Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento professionale dei lavoratori agricoli.

Art. 60 ISTRUZIONE ED ADEDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le norme del Patto Nazionale 5 luglio 1967. Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 61 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 62 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.

Art. 63 INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il salariato fisso ha diritto ad un'indennità per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda, salvo il caso di licenziamento in corso di servizio o per fatto o colpa del lavoratore stesso.

Art. 64 CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata e richiamo alle armi del salariato fisso a questi, oltre complete retribuzione per tutto il periodo di effettiva prestazione, spetterà la conservazione del posto rimanendo stabilito che il lavoratore entro il termine dei giorni 30 dalla data del congedo, dovrà comunicare al suo datore di lavoro se intende o meno riprendere servizio.

Art. 65 TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per conto di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non si verifichi il caso di cui all'art. 27.

Art. 66 NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda e da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinario.

Art. 67 CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non siano riuscite a risolvere il conflitto, il datore di lavoro, il salariato fisso o il loro rappresentante dovranno essere convocati entro 15 giorni.

Art. 68 CONTROVERSIE COLLETTIVE

Il contratto collettivo di lavoro è interpretato ed applicato dalla Commissione Provinciale, costituita da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni interessate, esprimeranno il tentativo di amichevole componimento.

Art. 69 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore in atto di cui beneficiano i salariati fissi.

Art. 70 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, in conformità di quanto dispone il Patto Nazionale, ha efficacia dal 1.11.1967.

Art. 71 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha valore a decorrere dal 1.0 novembre 67 e resterà in vigore sino ai termini fissati dal Patto Nazionale.

Art. 72 DIRITTI SINDACALI

Le aziende possono operare in considerazione del notevole sviluppo che ha assunto la meccanizzazione nelle campagne, nonché dell'incremento delle colture specializzate e dei moderni sistemi di lavorazione, convenendo di istituire una Sezione dell'Ente Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento professionale dei lavoratori agricoli.

Art. 73 ISTRUZIONE ED ADEDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le norme del Patto Nazionale 5 luglio 1967. Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 74 PERMESSI PER CATEGORIE SINDACALI

Al salariato fisso membro dei comitati direttivi provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria del lavoratore, sono concessi brevi permessi retribuiti fino a quattro ore mensili per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni interessate e non esista impedimento tecnico o organizzativo.